# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

## SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, modificato	
dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito	
dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	67
ALLEGATO 1 (Nota depositata dal Governo)	71
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	73
SEDE REFERENTE:	
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato	
(Seguito dell'esame e rinvio)	68
ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)	75
Δ.V./ΕΡ.ΤΕΝ.Ζ.Δ	70

## SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

#### La seduta comincia alle 15.45.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla
Camera e nuovamente modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Il sottosegretario Tullio FANELLI sottopone all'attenzione dei membri della Commissione una memoria scritta (*vedi allegato 1*) nella quale vengono illustrate le valutazioni critiche del Ministero dell'ambiente sul testo del provvedimento in esame e le proposte di modifica dello stesso.

Mauro PILI (PdL), relatore, preliminarmente richiama l'importanza del parere che la Commissione si appresta ad esprimere, in considerazione del fatto che l'eventuale inserimento nello stesso di condizioni impedirebbe la prosecuzione dell'esame in sede legislativa e quindi l'approvazione definitiva del provvedimento, anche in ragione dell'ormai imminente fine della legislatura. Al tempo stesso, rileva che nell'articolato sono contenute molteplici disposizioni, in particolar modo quelle che incidono sulle competenze degli enti locali in materia di urbanistica e di

pianificazione del territorio, nonché quelle che dettano nuove disposizioni in materia di dragaggio e di riuso dei materiali di scavo, le quali necessitano di essere modificate al fine di renderle coerenti rispetto al quadro ordinamentale vigente. Dopo aver ringraziato il sottosegretario Fanelli per l'utile contributo portato all'individuazione delle criticità del testo all'esame della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che sottopone all'attenzione della Commissione (vedi allegato 2). Precisa che in tale proposta trova accoglimento anche la richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente di integrare il testo del provvedimento con l'inserimento di un ulteriore articolo finalizzato a promuovere la risoluzione di contenziosi in caso di inquinamento degli specchi acquei, non necessariamente di piccole e medie dimensioni, da idrocarburi e altre sostanze nocive.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ermete REALACCI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto da relatore e annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizioni dallo stesso formulata, auspicando che tale proposta venga tenuta in debito conto dalla Commissione di merito.

Armando DIONISI (UdCpTP) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto e per il contenuto della proposta di parere, rispetto alla quale preannuncia il proprio voto favorevole.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) prende atto con soddisfazione del fatto che nella proposta di parere formulata dal relatore trovano posto le osservazioni critiche svolte da molti colleghi e da lui stesso, nel corso del dibattito, soprattutto per quanto concerne gli effetti negativi del provvedimento sulle competenze urbanistiche degli enti locali. Auspica, per questo, che il provvedimento venga coerentemente mo-

dificato dalla Commissione di merito in modo da garantire la tutela del ruolo e delle attribuzioni costituzionalmente garantire dei comuni e delle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni, formulata dal relatore.

## La seduta termina alle 16.

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

# La seduta comincia alle 16.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti: parere favorevole con condizione della I Commissione Affari costituzionali; parere favorevole della II Commissione (Giustizia); parere favorevole con condizione della V Commissione (Bilancio); parere favorevole con osservazione della VI Commissione (Finanze); nulla osta della IX Commissione (Trasporti); parere favorevole della X Commissione (Attività produttive); parere favorevole della XIII Commissione (Agricoltura); parere favorevole con condizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Fa presente che la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 29 novembre scorso, ha espresso un parere con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che, incidendo su una parte del testo oggetto di deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato, non potrebbe essere oggetto dell'esame in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento. In particolare, con la condizione recata dal parere della V Commissione si chiede di aggiornare la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 7 della proposta di legge, e precisamente il comma 5, facendo decorrere l'ambito temporale degli oneri medesimi dall'anno 2013 anziché dall'anno 2012, in considerazione dell'ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario in corso.

A tale proposito, ricorda che il principio di cui all'articolo 70, comma 2, del Regolamento, che mira a favorire la conclusione del procedimento legislativo attraverso un fisiologico, progressivo restringimento della materia oggetto dell'esame parlamentare – come precisato altre volte dalla Presidenza della Camera – deve essere rispettato al massimo grado, potendo cedere solo « a fronte di gravi ed obiettivi fatti nuovi sopravvenuti, quali il rischio di un'illegittimità costituzionale per carenza di copertura degli oneri » (lettera del Presidente della Camera del 24 ottobre 1991).

Precisa quindi che la prassi conosce casi di modificazioni degli articoli relativi alla copertura finanziaria quando tali modifiche risultavano indispensabili per garantire l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione e la coerenza ordinamentale del provvedimento. In particolare, segnala: il precedente della VIII Commissione che, in deroga all'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in considerazione della prevalenza della norma costituzionale (articolo 81), ha recepito una condizione della V Commissione incidente su una parte del testo non modificata dall'altro ramo del Parlamento recante autorizzazioni spesa relative a un bilancio ormai scaduto (lettera del presidente della VIII Commissione 17 marzo 1999); il precedente della IX Commissione Trasporti della Camera che, nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo delle proposte di legge C. 44 e abb., ha approvato, dopo aver chiesto la valutazione del Presidente della Camera, un emendamento per recepire nella sostanza una condizione del parere della V Commissione incidente su una parte del testo oggetto di doppia deliberazione conforme (lettera del presidente della IX Commissione 14 luglio 2010).

Aggiunge che, in considerazione di tale contesto, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione, nella riunione svoltasi in data 6 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di adeguare il nuovo testo della richiamata proposta di legge all'indicazione della V Commissione, ritenendo che tale esigenza, derivante dal disposto dell'articolo 81 della Costituzione e dall'incongruità della norma recata al comma 5 dell'articolo 7, sia da considerare prevalente rispetto al principio sancito dall'articolo 70, comma 2 del Regolamento, che trova il suo fondamento soprattutto in ragioni di coerenza e di economia dei lavori parlamentari.

Aggiunge infine che tale esigenza di recepimento dell'indicazione della V Commissione, anche in deroga alla citata norma regolamentare, è stata positivamente valutata dal Presidente della Camera.

Ermete REALACCI (PD), relatore, formula, in recepimento delle condizioni recate, rispettivamente, dal parere della I Commissione e dal parere della V Commissione gli emendamenti 6.100 e 7.100 (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 7.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.100 e 7.100 del relatore.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, considerato che per le vie brevi è stata manifestata la disponibilità al trasferimento alla sede legislativa in relazione al testo del disegno di legge C. 3465-4290-B, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di tale trasferimento, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

Nuovo testo C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

ALLEGATO 1

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

## NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

Negli ambiti portuali, stante la numerosità delle attività e dei traffici che ivi si svolgono, si verificano sovente inquinamenti anche di un certo rilievo, comportanti il coinvolgimento istituzionale del MATTM, quale « focal point nazionale », per le azioni di prevenzione e contrasto. Per tale ragione sarebbe opportuno attribuire un maggior peso specifico alla disciplina statale inserendo tra le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, alla fine, un esplicito richiamo alla « protezione ambientale, compatibilmente con le previsioni delle vigenti norme », e ciò coerentemente con le previsioni della legge 31 dicembre 1982 n. 979 recante « Disposizioni per la difesa del mare ». Secondo tale impostazione, coerentemente, le attività di vigilanza, controllo, sicurezza, devono godere di un'imprescindibile autonomia organizzativa rispetto alle attività amministrative e di gestione. Così al comma 5 del medesimo articolo 1, occorrerebbe aggiungere alla fine « con esclusione delle attività di vigilanza, controllo, sicurezza, anche ai fini di protezione ambientale svolte dall'Autorità Marittima».

Si esprime un giudizio negativo sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, il quale modifica l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il subordinare alla sola compatibilità degli strumenti urbanistici vigenti la possibilità che il piano regolatore portuale contenga aree esterne per generiche esigenze di sviluppo delle autorità portuali, si ritiene determini un «forte sbilanciamento» nel quadro della necessaria sostenibilità ambientale della pianificazione delle opere, delle strutture portuali, in favore di sole necessità di carattere eco-

nomico. Mantenendo la formulazione di tale comma verrebbe ad essere di fatto estromessa ogni tipo di preventiva verifica sulla conformità alla pianificazione territoriale in generale, comprendente anche le esigenze di compatibilità con esistenti vincoli di natura paesistica, naturalistica, architettonica ed ambientale.

La previsione di una « Commissione ad hoc », appare in contrasto con le disposizioni in materia di « spending review » e in genere con le connesse esigenze di riduzione della spesa pubblica, si ritiene tuttora valida l'assegnazione delle attribuzioni in materia di piano regolatore portuale all'esistente Commissione VAS/VIA, in quanto essa costituisce la « sede naturale », quale organo consultivo del Ministero dell'ambiente, ove confrontare la compatibilità delle esigenze di sviluppo del porto con la necessità di salvaguardia ambientale.

Subordinare l'approvazione del piano regolatore portuale e quindi delle opere ivi contemplate alla sola valutazione ambientale strategica e « ove necessario » alla VIA, risulterebbe in contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie.

L'estensione dell'istituto del « silenzio assenso » ad un procedimento di natura ambientale, appare in contrasto con un consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale che ne prevede l'esclusione.

Sempre con riferimento all'articolo 3, il comma 14 in particolare non tiene conto delle competenze riservate al Ministero dell'ambiente:

il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006 richiama espressamente le competenze statali (riser-

vate al Ministero dell'ambiente) nelle materie disciplinate dalla sezione comprendente il citato articolo, ed in particolar modo relative ai profili di tutela dell'ambiente;

la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, si ritiene già rientri nell'ambito della gestione dei cosiddetti « servizi d'interesse generale » ad opera delle Autorità Portuali, di cui all'articolo 6 comma 1 della legge n. 84/1994 e del decreto ministeriale 14 novembre 1994;

la prevista generale esclusione delle aree del demanio portuale trascinerebbe con sé anche la mancata possibilità di far valere le attribuzioni del Ministero dell'ambiente fatte salve in generale nella formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006.

Tutto ciò premesso, si propone la soppressione dell'articolo 3, lasciando così in vita la precedente formulazione dell'articolo 5 della legge n. 84/1994.

Ad una attenta disamina dell'articolo 5, che introduce modifiche all'articolo 5-bis della legge n. 84/1994, in ragione delle attribuzioni, in specie regionali, stabilite dalla nuova formulazione dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006, si coglie lo spirito dettato dall'esigenza di semplificare la formulazione.

Al comma 6 si sancisce, con formulazione più snella, che gli aspetti tecnici connessi alle operazioni di dragaggio saranno disciplinati con apposito Decreto del Ministro, e questo decreto viene richiamato al comma 2, lett. b) per regolamentare le caratteristiche che devono possedere i materiali di dragaggio per essere idonei ad essere utilizzati per ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali, così come alla lettera c). Conviene mantenere questo richiamo in tutte le parti presenti per chiarezza.

La modifica all'articolo 5-bis comma 1, nella parte in cui sopprime le parole « previo parere della commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto

ambientale », deve intendersi come alleggerimento della forma espositiva senza con ciò compromettere la disciplina in materia di VIA. La verifica dell'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale viene effettuata comunque, in quanto adempimento necessario previsto dalla vigente legislazione comunitaria, la cui eliminazione espone l'Italia ad un probabile contenzioso comunitario. Tanto premesso si propone all'articolo 5-bis, di apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole « le operazioni di dragaggio » aggiungere le seguenti « nelle aree portuali e marino costiere »; al quarto periodo sostituire le parole « trenta giorni » con le seguenti: « sessanta giorni »;

al comma 2 dopo le parole « a seguito di separazione con metodi fisici » aggiungere le seguenti « devono essere gestiti nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: »;

al comma 2 lettera *a)* le parole « su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica » sono soppresse, come pure dopo le parole « ... refluiti nei corpi idrici » sono soppresse le parole « dai quali provengono ».

Al comma 2 lettera *c)* occorrerebbe mantenere le parole « con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 », visto che il medesimo richiamo è riportato in più punti dell'articolato.

Si caldeggia, con l'occasione, l'inserimento di un apposito articolo di notevole importanza per il MATTM, in quanto promuoverebbe la risoluzione di contenziosi ricorrenti, formulato come segue: « Nei porti sede di Autorità portuale, in caso di inquinamento degli specchi acquei di piccole e medie dimensioni da idrocarburi ed altre sostanze nocive, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 l'Autorità marittima interviene direttamente o mediante i concessionari all'uopo individuati per prevenirne, eliminarne o attenuarne gli effetti. I relativi oneri sono posti a carico dei responsabili dell'inquinamento se individuati, oppure rientrano nell'alea prevista nei disciplinari tecnici relativi alle predette concessioni ».

ALLEGATO 2

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta recanti « Riforma della legislazione in materia portuale », e adottato come testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente:

considerato che l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, reca una specifica disciplina per la valutazione strategica ambientale del piano regolatore portuale, attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, previo parere di una Commissione appositamente istituita;

considerata sfavorevolmente la specifica procedura per la valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, e in particolare l'istituto ivi previsto del silenzio-assenso in caso di mancata adozione del parere motivato da parte della Commissione appositamente istituita;

considerato che l'istituzione della Commissione sopra richiamata si muove in una direzione diversa da quella indicata dal Governo in tema di *spending review* e si traduce – nonostante l'obiettivo della semplificazione delle procedure – in un depotenziamento del ruolo e delle funzioni di controllo ambientale a cui lo Stato è chiamato in ragione della normativa nazionale e soprattutto di quella europea;

rilevato altresì che, mentre ai sensi del Codice dell'ambiente i progetti per la realizzazione dei porti e dei piani regolatori portuali sono sottoposti, oltre che a valutazione ambientale strategica (VAS), anche a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'articolo 3, comma 15, prevede che la VIA è effettuata dalla citata Commissione di nuova istituzione solo « ove necessaria »;

preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, in base alle quali, all'articolo 5, recante modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la soppressione del riferimento al previo parere della Commissione VIA non determina alcuna eliminazione della verifica di assoggettabilità del progetto di dragaggio alla valutazione di

impatto ambientale, prevista dall'articolo 252 del codice dell'ambiente, espressamente richiamato all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994;

considerato, inoltre, che:

all'articolo 1, comma 5, si prevede che l'autorità portuale svolga un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale e che il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, possa convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto;

all'articolo 1, comma 6, si prescrive che all'interno delle circoscrizioni portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti amministrino in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;

# giudicato negativamente che:

le procedure di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale (Piano), di cui all'articolo 3, non prevedono le necessarie forme di concertazione prima dell'adozione: la consultazione del comuni interessati nella fase di formazione del Piano è solo facoltativa; non sono disposte adeguate forme di pubblicità e di divulgazione del Piano; è demandata all'esclusiva valutazione dell'autorità portuale la controdeduzione delle osservazioni al Piano; nell'approvazione del Piano il ruolo dei comuni interessati è limitato all'espressione di un motivato diniego nel termine tassativo di 90 giorni dalla richiesta, decorso il quale si applica il silenzioassenso; in caso di parere negativo espresso nei termini, l'Autorità portuale indice una Conferenza di Servizi, che si esprime a maggioranza dei partecipanti;

all'articolo 3, comma 17, l'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'Autorità portuale, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza; in tal modo si attribuisce all'Autorità portuale la competenza in merito al rilascio dei titoli edilizi per opere di privati in ambito portuale; nulla si prevede in merito ai diritti comunali sugli oneri di costruzione;

in più punti, le norme contenute nel provvedimento appaiono lesive delle competenze degli enti locali in materia d'urbanistica e di pianificazione del territorio, esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia soppresso l'articolo 1, comma 5, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 1;
  - 2) sia soppresso l'articolo 3;
  - 3) sia soppresso l'articolo 4;
- 4) sia modificato il vigente articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 nel senso di prevedere le seguenti modificazioni:
- al comma 1, primo periodo, dopo le parole « le operazioni di dragaggio » sono inserite le seguenti: « nelle aree portuali e marino costiere »;
- al comma 1, quarto periodo, le parole « trenta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;
- al comma 2, dopo le parole « a seguito di separazione con metodi fisici » siano aggiunte le seguenti: « devono essere gestiti nel rispetto dei seguenti criteri e modalità »:
- al comma 2, lettera *a*), siano soppresse le parole « su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica » nonché le parole « dai quali provengono »;

# e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: « Nei porti sede di Autorità portuale, in caso di inquinamento degli specchi acquei da idrocarburi e altre sostanze nocive, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Autorità marittima interviene direttamente o mediante i concessionari all'uopo individuati per prevenire, eliminare o attenuarne gli effetti. I relativi oneri sono posti a carico dei responsabili dell'inquinamento, se individuati, o rientrano nell'alea prevista nei disciplinari tecnici relativi alle predette concessioni ».

ALLEGATO 3

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

## EMENDAMENTI DEL RELATORE

# ART. 6.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata.

**6. 100.** Il relatore.

(Approvato)

# ART. 7.

Al comma 5, sostituire le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » con le seguenti: « per l'anno 2013 ».

**7. 100.** Il relatore.

(Approvato)